



### Sommario

#### IV Informazioni

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2016/C 111/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

##### **Tribunale**

2016/C 111/02	Decisione del Tribunale del 27 gennaio 2016 relativa alle ferie giudiziarie . . . . .	2
---------------	---	---

#### V Avvisi

##### PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2016/C 111/03	Causa C-581/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 17 dicembre 2014 — Manfred Naderhirn . . . . .	3
2016/C 111/04	Causa C-663/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 dicembre 2015 — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol . . . . .	3
2016/C 111/05	Causa C-664/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il del 14 dicembre 2015 — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation /Bezirkshauptmannschaft Gmünd . . . . .	4
2016/C 111/06	Causa C-679/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 17 dicembre 2015 — Ultra-Brag AG /Hauptzollamt Lörrach . . . . .	5

2016/C 111/07	Causa C-686/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Velikoj Gorici (Croazia) il 18 dicembre 2015 — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić . . . . .	6
2016/C 111/08	Causa C-700/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 31 dicembre 2015 — LEK Farmaceutvska Družba d.d./Repubblica di Slovenia . .	6
2016/C 111/09	Causa C-4/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 4 gennaio 2016 — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki . . . . .	7
2016/C 111/10	Causa C-10/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . . . . .	7
2016/C 111/11	Causa C-11/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	8
2016/C 111/12	Causa C-12/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Autorità portuale di Genova . . . .	9
2016/C 111/13	Causa C-13/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) l'8 gennaio 2016 — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» . . . . .	10
2016/C 111/14	Causa C-15/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 gennaio 2016 — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister .	11
2016/C 111/15	Causa C-27/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) il 18 gennaio 2016 — Angel Marinkov /Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina . . . . .	12
2016/C 111/16	Causa C-33/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 20 gennaio 2016 — A Oy . . . . .	13
2016/C 111/17	Causa C-46/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «LS Customs Services» . . . . .	14
2016/C 111/18	Causa C-47/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss» . . . . .	15
2016/C 111/19	Causa C-60/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 3 febbraio 2016 — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket . . . . .	16
2016/C 111/20	Causa C-104/16 P: Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 dicembre 2015, causa T-512/12, Front Polisario/Consiglio . . . . .	17

## **Tribunale**

2016/C 111/21	Cause riunite T-711/13 e T-716/13: Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Harrys Pubar e Harry's New York Bar/UAMI — Harry's New York Bar e Harrys Pubar (HARRY'S BAR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HARRY'S BAR — Marchio nazionale figurativo anteriore PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	18
---------------	---	----

2016/C 111/22	Causa T-53/14: Sentenza del Tribunale del 19 febbraio 2016 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione («Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Rimborso di parte delle somme versate e del danno forfettario — Non luogo a statuire parziale — Costi ammissibili a un finanziamento dell'Unione — Clausola penale — Carattere manifestamente eccessivo») . . . . .	19
2016/C 111/23	Cause riunite T-84/14 e T-97/14: Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Harrys Pubar e Harry's New York Bar/UAMI — Harry's New York Bar e Harrys Pubar (HARRY'S NEW YORK BAR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HARRY'S NEW YORK BAR — Marchio nazionale figurativo anteriore PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	19
2016/C 111/24	Causa T-164/14: Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Calberson GE/Commissione («Clausola compromissoria — Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Russia — Fornitura di carni bovine — Inadempimento del contratto da parte dell'organismo d'intervento — Diritto applicabile — Prescrizione — Svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura — Pagamento parziale di una fattura di trasporto — Pagamento insufficiente in valuta estera di determinate fatture — Interessi moratori») . . . . .	20
2016/C 111/25	Causa T-328/14: Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Jannatian/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Restrizione in materia di ammissione — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno morale») . . . . .	21
2016/C 111/26	Causa T-364/14: Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Penny-Markt/UAMI– Boquoi Handels (B!O) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B!O — Marchio comunitario denominativo anteriore bo — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	22
2016/C 111/27	Causa T-30/15: Sentenza del Tribunale del 19 febbraio 2016 — Infinite Cycle Works/UAMI — Chance Good Ent. (INFINITY) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INFINITY — Marchio comunitario denominativo anteriore INFINI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] . . . . .	23
2016/C 111/28	Causa T-141/14: Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2016 — SolarWorld e a./Consiglio [«Ricorso di annullamento — Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato — Inscindibilità — Irricevibilità»] . . . . .	23
2016/C 111/29	Causa T-142/14: Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2016 — SolarWorld e a./Consiglio [«Ricorso di annullamento — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato — Inscindibilità — Irricevibilità»] . . . . .	24
2016/C 111/30	Causa T-36/15: Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2016 — Hispasat/Commissione («Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Rettifica di tale decisione successivamente alla proposizione di ricorso — Non luogo a statuire») . . . . .	25

2016/C 111/31	Causa T-699/15: Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — City Train/EUIPO (CityTrain) . . . . .	26
2016/C 111/32	Causa T-742/15 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2015 da DD avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 ottobre 2015, cause riunite F-106/13 e F-25/14, DD/FRA . .	26
2016/C 111/33	Causa T-10/16: Ricorso proposto il 14 gennaio 2016 — GABO:mi/Commissione . . . . .	28
2016/C 111/34	Causa T-23/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata) . . . . .	29
2016/C 111/35	Causa T-26/16: Ricorso proposto il 22 gennaio 2016 — Repubblica ellenica/Commissione . . . . .	29
2016/C 111/36	Causa T-27/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Regno Unito/Commissione . . . . .	31
2016/C 111/37	Causa T-36/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonalità di verde) . . . . .	32
2016/C 111/38	Causa T-44/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico) . . . . .	32
2016/C 111/39	Causa T-45/16: Ricorso proposto il 1° febbraio 2016 — Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON) . . . . .	33
2016/C 111/40	Causa T-52/16: Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE . . . . .	34
2016/C 111/41	Causa T-54/16: Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Netguru/EUIPO (NETGURU) . . . . .	34
2016/C 111/42	Causa T-56/16: Ricorso proposto il 10 febbraio 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/ Consiglio . . . . .	35
2016/C 111/43	Causa T-58/16: Ricorso proposto l'11 febbraio 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) . . . . .	36
2016/C 111/44	Causa T-59/16 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-9/14, De Nicola/BEI . . . . .	37
2016/C 111/45	Causa T-60/16 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-55/13, De Nicola/BEI . . . . .	37
2016/C 111/46	Causa T-61/16: Ricorso proposto il 12 febbraio 2016 — Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master) . . . . .	38
2016/C 111/47	Causa T-64/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff) . . . . .	39
2016/C 111/48	Causa T-67/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 Seasons Design (Lampade) . . . . .	39
2016/C 111/49	Causa T-68/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Deichmann/EUIPO — Munich (Raffigurazione di una croce sul lato di una scarpa da ginnastica) . . . . .	40
2016/C 111/50	Causa T-70/16 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-104/13, De Nicola/BEI . . . . .	41

2016/C 111/51	Causa T-357/14: Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2016 — Experience Hendrix/UAMI — JH Licence (Jimi Hendrix) . . . . .	42
---------------	---	----

**Tribunale della funzione pubblica**

2016/C 111/52	Causa F-58/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2016 — DE/EMA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Articolo 8, primo comma, del RAA — Modifica sostanziale della natura delle funzioni esercitate dall'agente — Interruzione della carriera — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Esclusione) . . . . .	43
2016/C 111/53	Causa F-140/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — ZZ e.a./Commissione . . . . .	43
2016/C 111/54	Causa F-145/15: Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — ZZ/BEI . . . . .	44
2016/C 111/55	Causa F-153/15: Ricorso proposto il 28 dicembre 2015 — ZZ e a./SEAE . . . . .	44
2016/C 111/56	Causa F-1/16: Ricorso proposto il 6 gennaio 2016 — ZZ/Parlamento europeo . . . . .	45
2016/C 111/57	Causa F-125/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 febbraio 2016 — Sesma Merino/UAMI . . . . .	45



## IV

*(Informazioni)*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2016/C 111/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 106 del 21.3.2016

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 98 del 14.3.2016

GU C 90 del 7.3.2016

GU C 78 del 29.2.2016

GU C 68 del 22.2.2016

GU C 59 del 15.2.2016

GU C 48 dell'8.2.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

# TRIBUNALE

## DECISIONE DEL TRIBUNALE

**del 27 gennaio 2016**

**relativa alle ferie giudiziarie**

(2016/C 111/02)

IL TRIBUNALE

Visto l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Per l'anno giudiziario che inizia il 1° settembre 2016, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

- Natale 2016: da lunedì 19 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 inclusi;
- Pasqua 2017: da lunedì 10 aprile 2017 a domenica 23 aprile 2017 inclusi;
- Estate 2017: da venerdì 21 luglio 2017 a domenica 3 settembre 2017 inclusi.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, 27 gennaio 2016.

*Il cancelliere*

E. COULON

*il Presidente*

M. JAEGER

---



V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich  
(Austria) il 17 dicembre 2014 — Manfred Naderhirn**

(Causa C-581/14)

(2016/C 111/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

**Parti***Ricorrente:* Manfred Naderhirn*Convenuti:* Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG, Gundhild Mayr

Con ordinanza del 15 ottobre 2015, la Corte dichiara:

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che osta a un contesto normativo nazionale caratterizzato, da un lato, dalla mancanza di disposizioni di diritto interno che disciplinino il comportamento che un giudice nazionale, quando tratta le cause dinanzi ad esso pendenti, deve tenere di fronte a una sentenza della Corte dalla quale risulta che una disposizione nazionale dev'essere ritenuta contraria al diritto dell'Unione, e, dall'altro, dall'esistenza di norme di diritto interno che prevedono che il giudice in questione sia vincolato incondizionatamente all'interpretazione del diritto dell'Unione data da un altro giudice nazionale, nella misura in cui, sulla base di tale norma di diritto interno, detto giudice nazionale non possa garantire che il primato del diritto dell'Unione venga debitamente assicurato attraverso l'adozione, nell'ambito delle sue competenze, di tutte le misure necessarie in tal senso.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 dicembre  
2015 — Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol**

(Causa C-663/15)

(2016/C 111/04)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti***Ricorrente:* Umweltverband WWF Österreich

Resistente: Landeshauptmann von Tirol

### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE <sup>(1)</sup>, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque») o detta direttiva nel suo complesso riconosca a un'organizzazione per la tutela dell'ambiente — nell'ambito di un procedimento non soggetto a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») diritti a tutela dei quali essa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, autorizzata con decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2015 a nome della [Or. 2] Comunità europea (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») possa promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se, in base alle disposizioni della convenzione di Aarhus, debba essere garantito di poter far valere tali diritti già nel procedimento dinanzi all'autorità amministrativa o se sia sufficiente la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale contro la decisione dell'autorità amministrativa.
- 3) Se sia ammissibile una disposizione di diritto processuale nazionale (articolo 42 dell'AVG) che imponga all'organizzazione per la tutela dell'ambiente — al pari delle altre parti del procedimento di sollevare le proprie eccezioni per la prima volta, non nel ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht, ma già tempestivamente nel procedimento dinanzi alle autorità amministrative, a pena di perdita della propria legittimazione ad agire restando, quindi, preclusa la possibilità di successivo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il del  
14 dicembre 2015 — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation  
/Bezirkshauptmannschaft Gmünd**

**(Causa C-664/15)**

(2016/C 111/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

### Parti

Ricorrente: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE<sup>(1)</sup>, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque») o la direttiva medesima nel suo complesso riconosca ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente — nell'ambito di un procedimento non soggetto a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») — diritti a tutela dei quali essa — a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, autorizzata con decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2015 a nome della Comunità europea (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus») — possa promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se, in base alle disposizioni della convenzione di Aarhus, debba essere garantito poter far valere tali diritti già nel procedimento dinanzi all'autorità amministrativa o se sia sufficiente la possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale contro la decisione dell'autorità amministrativa.
- 3) Se sia ammissibile una disposizione di diritto processuale nazionale (articolo 42 dell'AVG) che imponga all'organizzazione per la tutela dell'ambiente — al pari delle altre parti del procedimento — di sollevare le proprie eccezioni per la prima volta, non nel ricorso giurisdizionale dinanzi al Verwaltungsgericht, bensì già tempestivamente nel procedimento dinanzi all'autorità amministrativa, a pena di perdita della propria legittimazione ad agire, restando quindi preclusa la possibilità di successivo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 17 dicembre 2015 — Ultra-Brag AG /Hauptzollamt Lörrach

(Causa C-679/15)

(2016/C 111/06)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

### Parti

Ricorrente: Ultra-Brag AG

Resistente: Hauptzollamt Lörrach

### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario — CD -]<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica, che abbia proceduto all'introduzione della merce, diviene debitrice ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del CD, allorché uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia determinato tale introduzione irregolare con atti compiuti nell'esercizio delle proprie competenze.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 202, paragrafo 3, secondo trattino, del CD debba essere interpretato nel senso che

- a) una persona giuridica ha partecipato all'introduzione irregolare della merce (anche) quando uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia contribuito, nell'esercizio delle proprie competenze, all'introduzione della merce, e

b) con riguardo alle persone giuridiche che abbiano partecipato all'introduzione irregolare della merce, occorre fare riferimento, in relazione alla fattispecie soggettiva «sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere», alla persona fisica incaricata, presso la persona giuridica de qua, all'esecuzione dell'operazione, anche laddove detta persona fisica non sia il rappresentante legale della persona giuridica stessa.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se l'articolo 212 bis del CD debba essere interpretato nel senso che, nella valutazione se nella condotta dell'interessato debbano essere ravvisati un intento fraudolento ovvero negligenza manifesta, occorra far riferimento, nel caso di persone giuridiche, unicamente alla condotta tenuta dalla persona giuridica medesima ovvero dai suoi organi, o se debba invece esserle imputato il comportamento della persona fisica sua dipendente ed incaricata, nell'ambito delle proprie competenze, dell'esecuzione dell'operazione.

(<sup>1</sup>) GU L 302, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Velikoj Gorici (Croazia) il  
18 dicembre 2015 — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić**

**(Causa C-686/15)**

(2016/C 111/07)

*Lingua processuale: il croato*

**Giudice del rinvio**

Općinski sud u Velikoj Gorici

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

*Convenuta:* Željka Klafurić

**Questioni pregiudiziali**

Come venga calcolato, in base al diritto dell'Unione, il prezzo dell'acqua fornita che viene fatturato per ciascun appartamento di un immobile ad uso abitativo o per ciascuna casa singola. Se i cittadini dell'Unione paghino le fatture relative ai loro consumi di acqua pagando unicamente per i consumi effettivamente rilevati sul contatore, oppure se essi paghino anche ulteriori componenti o voci tariffarie.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il  
31 dicembre 2015 — LEK Farmaceutvska Družba d.d./Repubblica di Slovenia**

**(Causa C-700/15)**

(2016/C 111/08)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Giudice del rinvio**

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

**Parti**

*Ricorrente:* LEK Farmaceutvska Družba d.d.

*Convenuta:* Repubblica di Slovenia

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni del capitolo 30 della NC possano essere interpretate nel senso che non è consentito classificare in tale capitolo un prodotto, il cui componente essenziale è un principio attivo (batteri probiotici) contenuto nei complementi alimentari che vengono classificati nella voce tariffaria 2106 90 98 della NC.
- 2) Se, ai fini della classificazione nel capitolo 30 della NC, sia sufficiente che il prodotto, contenente il principio attivo che ha effetti benefici sulla salute in generale e che si trova spesso nei complementi alimentari, venga presentato dal produttore come medicinale e come tale venga da quest'ultimo commercializzato e venduto.
- 3) Se, alla luce dello sviluppo del diritto dell'Unione europea in materia di regolamentazione del mercato dei farmaci, il concetto di «profilo terapeutico o profilattico nettamente definito» — che secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea costituisce un requisito per la classificazione nel capitolo 30 della NC — debba essere interpretato nel senso che esso corrisponde al concetto di medicinale risultante dalle norme dell'Unione in materia di medicinali per uso umano.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 4 gennaio 2016 — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki****(Causa C-4/16)**

(2016/C 111/09)

*Lingua processuale: il polacco***Giudice del rinvio**

Sąd Apelacyjny w Warszawie

**Parti***Ricorrente:* J. D.*Convenuto:* Prezes Urzędu Regulacji Energetyki**Questione pregiudiziale**

Se la nozione di energia idraulica, quale fonte energetica rinnovabile, contenuta nell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3 e con il considerando 30 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE <sup>(1)</sup>, debba essere intesa nel senso che essa si riferisce esclusivamente all'energia prodotta dalle centrali idroelettriche che sfruttano il salto delle acque superficiali interne, compreso il salto dei fiumi, o anche all'energia prodotta da una centrale idroelettrica (che non sia né una centrale di pompaggio né una centrale di pompaggio ad accumulazione), situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un'altra azienda.

---

<sup>(1)</sup> GU L 140, pag. 16.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****(Causa C-10/16)**

(2016/C 111/10)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ignazio Messina & C. SpA

*Resistente:* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento CEE n. 4055/1986 <sup>(1)</sup>, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal DPR n. 107/2009, che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;
- 2) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;
- 3) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;
- 4) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova  
(Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**(Causa C-11/16)**

(2016/C 111/11)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ignazio Messina & C. SpA

*Resistente:* Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio delle dogane di Genova

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento CEE n. 4055/1986 <sup>(1)</sup>, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal DPR n. 107/2009, che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;
- 2) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;
- 3) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;
- 4) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova  
(Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Autorità portuale di Genova**

(Causa C-12/16)

(2016/C 111/12)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ignazio Messina & C. SpA

*Resistente:* Autorità portuale di Genova

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento CEE n. 4055/1986 <sup>(1)</sup>, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal DPR n. 107/2009, che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;
- 2) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;
- 3) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;
- 4) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) l'8 gennaio 2016 —  
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas  
satiksme»**

**(Causa C-13/16)**

(2016/C 111/13)

*Lingua processuale: il lettone*

### Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

### Parti

*Ricorrente:* Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

*Resistente:* Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»



### Questione pregiudiziale

Se la frase «è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati» contenuta nell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretata nel senso che la Polizia nazionale è tenuta a comunicare alla Rīgas satiksme i dati personali da questa richiesti e necessari per agire giudizialmente in sede civile. Se ai fini della risposta a tale questione rilevi il fatto che, come risulta dai documenti agli atti, il passeggero del taxi di cui la Rīgas satiksme intende ottenere i dati fosse minorenne al momento del sinistro.

<sup>(1)</sup> GU L 281, pag. 31.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 gennaio 2016 — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister

(Causa C-15/16)

(2016/C 111/14)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

### Parti

Ricorrente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Resistente: Ewald Baumeister

Parte interveniente: Frank Schmitt, quale curatore fallimentare del patrimonio della Phoenix Kapitaldienst GmbH

### Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se tutte le informazioni aziendali trasmesse dall'impresa vigilata all'autorità di vigilanza, a prescindere dalla sussistenza di altre condizioni, rientrino nella nozione di «informazioni riservate» ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE<sup>(1)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2004/39/CE») e siano così oggetto di segreto professionale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2004/39/CE.
- b) Se il «segreto prudenziale» quale parte del segreto professionale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2004/39/CE si applichi, a prescindere dalla sussistenza di altre condizioni, a tutte le dichiarazioni dell'autorità di vigilanza contenute nel fascicolo, compresa la sua corrispondenza con altri organismi.

In caso di risposta negativa alla questione sub a) o sub b):

- c) Se la disposizione sul segreto professionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE debba essere interpretata nel senso che, nel qualificare le informazioni come riservate,
  - aa) assume rilievo sapere se le informazioni rientrano, per loro natura, nell'ambito del segreto professionale o se l'accesso alle informazioni possa ledere concretamente ed effettivamente l'interesse alla riservatezza, o

- bb) occorre tener conto di altre circostanze in presenza delle quali le informazioni sono coperte dal segreto professionale, o
- cc) l'autorità di vigilanza, riguardo alle informazioni aziendali dell'istituto vigilato contenute nei suoi atti e riguardo ai documenti della stessa ad esse relativi, può avvalersi di una presunzione relativa secondo cui si tratterebbe di segreti aziendali o segreti prudenziali.
- 2) Se la nozione di «informazioni riservate» ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE debba essere interpretata nel senso che, ai fini della qualificazione di un'informazione aziendale trasmessa dall'autorità di vigilanza come segreto commerciale meritevole di tutela, o come informazione meritevole di tutela per altra ragione, occorre far riferimento soltanto al momento della sua trasmissione all'autorità di vigilanza.

In caso di risposta negativa alla questione sub 2:

- 3) Se nello stabilire se un'informazione aziendale, a prescindere dalle variazioni del contesto economico, debba essere tutelata come segreto commerciale e rientri quindi nell'ambito del segreto professionale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/39/CE, si debba ritenere esistente in termini generali un limite temporale — ad esempio di cinque anni — decorso il quale si presume, salva prova contraria, che la suddetta informazione abbia perso il proprio valore economico. E se ciò valga anche per il segreto prudenziale.

---

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) il 18 gennaio 2016 — Angel Marinkov /Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina**

**(Causa C-27/16)**

(2016/C 111/15)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria)

**Parti**

*Ricorrente:* Angel Marinkov

*Convenuto:* Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro debbano essere interpretati nel senso che essi sono sufficientemente precisi e chiari e che trovano quindi applicazione allo status giuridico di un dipendente pubblico che è stato licenziato dal servizio pubblico se:
- a) il licenziamento è stato disposto per riduzione del numero di posti (funzioni) identici coperti dalla persona licenziata e da altri dipendenti pubblici, sia uomini che donne;

- b) il licenziamento è intervenuto sulla base di una disposizione neutra del diritto nazionale;
- c) nel citato caso di licenziamento, la normativa nazionale non prevede alcun criterio e alcun obbligo di valutazione riferito a tutte le persone potenzialmente interessate dal licenziamento e neppure un obbligo di motivare il licenziamento della persona specifica.
- 2) Se l'articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, in combinato disposto con gli articoli 30, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono una misura nazionale ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come l'articolo 21 della legge sulla tutela da discriminazioni (Zakon za zashtita ot diskriminatsia), letto in combinato disposto con l'articolo 106, paragrafo 1, punto 2, della legge sul pubblico impiego (Zakon za darzhavnia sluzhitel), se le disposizioni da ultimo citate, per il caso — indicato nella prima questione pregiudiziale — del licenziamento di un dipendente pubblico dal pubblico servizio (per risoluzione intervenuta mediante riduzione del numero di posti identici coperti sia da uomini che da donne), non prevedono espressamente nessun obbligo di selezione e nessun criterio a fronte del diritto di licenziamento, entrambi riconosciuti nella prassi amministrativa e giudiziaria solo ove l'autorità competente per il licenziamento abbia autorizzato, nell'ambito della sua discrezionalità, una procedura e dei criteri, ma qui, contrariamente all'identico caso del licenziamento di un lavoratore dal servizio pubblico, non sono stati fissati ex lege un obbligo di selezione né criteri per il suo svolgimento a fronte del diritto riconosciuto alla suddetta autorità di procedere al licenziamento.
- 3) Se l'articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, in combinato disposto con gli articoli 30, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il licenziamento di un dipendente pubblico dal pubblico servizio è ingiustificato e quindi incompatibile con le suddette disposizioni per il solo fatto che l'autorità amministrativa non ha compiuto alcuna selezione e non ha applicato alcun criterio oggettivo o non ha in alcun modo motivato la propria decisione di licenziare una determinata persona ove quest'ultima abbia coperto un posto identico a quello di altre persone, uomini e donne, e il licenziamento sia avvenuto sulla base di una disposizione neutra.
- 4) Se gli articoli 18 e 25 della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il principio di proporzionalità è stato rispettato e che essi non ostano a una normativa nazionale che, in caso di licenziamento illegittimo, prevede un indennizzo anche nel caso di violazione del principio, sancito dal diritto dell'Unione, della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, che prevede una durata massima di sei mesi per l'indennizzo in parola e ne fissa la misura — lo stipendio base previsto per il posto coperto, tuttavia solo se e nella misura in cui la persona è disoccupata o percepisce una retribuzione inferiore -, a condizione che la suddetta persona mantenga un distinto diritto ad ottenere la reintegrazione in servizio nello stesso posto e tale diritto non sia assorbito dal diritto all'indennizzo a norma del diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU L 204, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 16.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 20 gennaio 2016 — A Oy**

**(Causa C-33/16)**

(2016/C 111/16)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parti**

Ricorrente: A Oy

Parte interveniente: Veronsaajien oikeudenvilvontayksikkö

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che il carico e lo scarico di una nave costituiscono prestazioni di servizi ai sensi di tale articolo, destinati a sopperire ai bisogni immediati di carico delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), della direttiva in parola.
- 2) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE — tenuto conto del punto 24 della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Elmeka, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, in base al quale l'esenzione prevista nella disposizione in parola non può essere estesa a prestazioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore — debba essere interpretato nel senso che ciò vale anche per la prestazione di servizi qui controversa, nell'ambito della quale il servizio erogato al primo stadio di fatturazione da un subappaltatore della A Oy comprende un servizio sostanzialmente destinato in via diretta al carico, che la società A Oy riaddebita all'impresa di spedizioni o di trasporto.
- 3) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE — tenuto conto del punto 24 della succitata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'esenzione prevista nella disposizione in parola si applica unicamente alle prestazioni di servizi direttamente fornite all'armatore — debba essere interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista non può trovare applicazione quando la prestazione è resa al soggetto legittimato a disporre del carico, ad esempio all'esportatore o all'importatore della merce.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 —  
Valsts ieņēmumu dienests/SIA «LS Customs Services»**

(Causa C-46/16)

(2016/C 111/17)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti**

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: SIA «LS Customs Services»

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba interpretarsi nel senso che il metodo stabilito nel suddetto articolo si applica anche quando l'importazione delle merci e la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità si siano verificate come conseguenza del fatto che durante la procedura di transito le stesse sono state sottratte al controllo doganale, trattandosi di merci soggette a dazi all'importazione, e non sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, bensì per l'esportazione al di fuori della stessa.
- 2) Se l'espressione «nell'ordine», di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in relazione al diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e congiuntamente al principio di motivazione degli atti amministrativi, debba interpretarsi nel senso che, per potere concludere per l'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento, l'amministrazione doganale ha l'obbligo di addurre in ciascun atto amministrativo la motivazione per cui nelle circostanze concrete della fattispecie non possono utilizzarsi i metodi di determinazione del valore delle merci in dogana di cui agli articoli 29 e 30.

- 3) Se debba considerarsi sufficiente, al fine di escludere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale, che l'amministrazione doganale indichi che non dispone delle informazioni pertinenti, o se detta amministrazione sia tenuta a richiedere tali informazioni al produttore.
- 4) Se l'amministrazione doganale debba motivare la mancata applicazione dei metodi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d), del codice doganale, qualora essa determini il prezzo di merci similari sulla base dell'articolo 151, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 <sup>(2)</sup>.
- 5) Se la decisione dell'amministrazione doganale debba contenere una motivazione esaustiva relativamente ai dati disponibili nella Comunità, ai sensi dell'articolo 31 del codice doganale, o se possa fornirla successivamente, in sede giudiziale, presentando prove più dettagliate.

<sup>(1)</sup> GU L 302, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 —  
Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»**

**(Causa C-47/16)**

(2016/C 111/18)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa

**Parti**

*Ricorrente:* Valsts ieņēmumu dienests

*Resistente:* SIA «Veloserviss»

**Questioni pregiudiziali**

Se l'obbligo dell'importatore di agire in buona fede, stabilito dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba venire specificato nel senso che

- a) comprende l'obbligo dell'importatore di verificare le circostanze in cui è stato rilasciato all'esportatore il certificato «A» (certificati delle parti che compongono le merci, ruolo dell'esportatore nella produzione delle merci ecc.);
- b) l'importatore ha agito in mala fede per il mero fatto che l'esportatore ha agito in mala fede (per esempio, qualora l'esportatore non riveli l'effettiva origine dei costi, il valore delle parti che compongono la merce, ecc., alle autorità doganali del paese di esportazione);
- c) l'obbligo di agire in buona fede è stato disatteso per il mero fatto che l'esportatore ha presentato informazioni inesatte alle autorità doganali del paese di esportazione, e ciò anche se le stesse autorità doganali sono incorse in errore nell'emissione del certificato.

Se l'obbligo dell'importatore di agire in buona fede di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, possa considerarsi sufficientemente provato attraverso la descrizione generale della situazione riportata nella comunicazione dell'OLAF e le conclusioni di quest'ultimo o se, invece, anche le autorità doganali nazionali debbano ottenere prove supplementari sulla condotta dell'esportatore.

<sup>(1)</sup> GU L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 3 febbraio 2016 — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket**

**(Causa C-60/16)**

(2016/C 111/19)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

**Parti**

*Ricorrente:* Mohammad Khir Amayry

*Resistente:* Ente nazionale per la migrazione (Migrationsverket)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Qualora il richiedente asilo non sia trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, ma sia trattenuto in un momento successivo — in base al motivo che soltanto allora è stata effettuata la valutazione che sussiste il significativo rischio che la persona interessata si sottragga alle autorità — se, in tale situazione, il termine di sei settimane di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento n. 604/2013<sup>(1)</sup> possa essere calcolato dal giorno in cui la persona è trattenuta oppure se debba essere calcolato a partire da un'altra data e, in tal caso, a partire da quale data.
- 2) Se l'articolo 28 del regolamento escluda, nella situazione in cui il richiedente l'asilo non è trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, l'applicazione delle disposizioni nazionali che, in Svezia, comportano che l'immigrato non possa essere trattenuto in pendenza dell'esecuzione [del trasferimento] per un periodo superiore a due mesi qualora non vi sia un serio motivo per trattenerlo per un periodo più lungo, e che, qualora tali seri motivi sussistano, l'immigrato possa essere trattenuto per un massimo di tre mesi oppure, se è probabile che l'esecuzione [della decisione di trasferimento] richiederà un periodo maggiore a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'immigrato o del fatto che ci vuole tempo per ottenere i documenti necessari, un massimo di dodici mesi.
- 3) Qualora il procedimento di esecuzione venga riavviato allorché il ricorso o il riesame non ha più effetto sospensivo (v. articolo 27, paragrafo 3), se inizi a decorrere un nuovo termine di sei settimane per l'esecuzione del trasferimento oppure se, ad esempio, il numero di giorni che la persona ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che lo Stato membro responsabile ha accettato di prenderla o riprenderla in carico debba esserne detratto.
- 4) Se rivesta qualche importanza la circostanza che il richiedente asilo che ha impugnato una decisione di trasferimento non abbia per parte sua richiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito dell'impugnazione [v. articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e articolo 27, paragrafo 4].

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013 L 180, pag. 31).

**Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 dicembre 2015, causa T-512/12, Front Polisario/Consiglio**

**(Causa C-104/16 P)**

(2016/C 111/20)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Front populaire pour la libération de la sagaïa-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commissione europea

### **Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, causa T-512/12;
- pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto dell'impugnazione in esame, respingendo il ricorso di annullamento, proposto dal Front Polisario (in prosieguo: il «ricorrente»), avverso l'atto controverso, e
- condannare il ricorrente alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado nonché nell'ambito della presente impugnazione.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno della sua impugnazione, il Consiglio deduce vari motivi vertenti su errori di diritto.

In primo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando che il ricorrente era legittimato ad agire dinanzi al giudice dell'Unione europea.

In secondo luogo, esso sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che la decisione annullata riguardava il ricorrente direttamente e individualmente.

In terzo luogo, esso contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto basando l'annullamento da esso pronunciato su un motivo che non era stato dedotto dal ricorrente e in relazione al quale il Consiglio non ha avuto la possibilità di difendersi.

In quarto luogo, il Consiglio contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell'affermare che il Consiglio era tenuto a esaminare, prima di adottare la decisione annullata, la possibile incidenza delle attività di fabbricazione dei prodotti rientranti nell'accordo concluso mediante la decisione impugnata sui diritti dell'uomo della popolazione del Sahara occidentale.

In quinto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che il Consiglio era tenuto a verificare, prima di adottare la decisione impugnata, che non sussistessero indizi di uno sfruttamento, ai sensi dell'accordo concluso mediante la predetta decisione, delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale sottoposto al controllo marocchino tale da essere effettuato a discapito dei suoi abitanti e da violare i loro diritti fondamentali.

In ultimo luogo, il Consiglio fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto mediante l'annullamento parziale della decisione controversa, da cui è conseguita la modifica sostanziale di quest'ultima.

---

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Harrys Pubar e Harry's New York Bar/UAMI — Harry's New York Bar e Harrys Pubar (HARRY'S BAR)**

**(Cause riunite T-711/13 e T-716/13) <sup>(1)</sup>**

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HARRY'S BAR — Marchio nazionale figurativo anteriore PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2016/C 111/21)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrenti:** Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato) (causa T-711/13); e Harry's New York Bar SA (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato) (causa T-716/13)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

**Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:** Harry's New York Bar SA (causa T-711/13); e Harrys Pubar AB (interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-716/13)

### Oggetto

Due ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 ottobre 2013 (procedimenti riuniti R 946/2012-1 e R 995/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York Bar SA.

### Dispositivo

- 1) Nella causa T-711/13, i punti 1 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell'8 ottobre 2013 (procedimenti riuniti R 946/2012-1 e R 995/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York BAR SA, sono annullati.
- 2) Nella causa T-716/13, il ricorso dell'Harry's New York Bar è respinto.
- 3) L'Harry's New York Bar è condannata a sopportare le proprie spese, la metà delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le spese sostenute dall'Harrys Pubar nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale.

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 14.4.2014.



**Sentenza del Tribunale del 19 febbraio 2016 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione**(Causa T-53/14) <sup>(1)</sup>

**(«Clausola compromissoria — Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Rimborso di parte delle somme versate e del danno forfettario — Non luogo a statuire parziale — Costi ammissibili a un finanziamento dell'Unione — Clausola penale — Carattere manifestamente eccessivo»)**

(2016/C 111/22)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrente:** Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Nuñez Müller e T. Becker, poi M. Nuñez Müller, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e F. Moro, agenti)

**Oggetto**

Far dichiarare, da un lato, che la Commissione non è legittimata a chiedere alla ricorrente il rimborso di anticipi versati sulla base di tre contratti e, dall'altro, che la ricorrente non è tenuta a corrispondere il risarcimento forfettario alla Commissione.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni del ricorso.
- 2) Le somme dovute a titolo di risarcimento forfettario dalla Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH sono ridotte a un importo equivalente al 10 % degli anticipi che devono essere rimborsati sulla base dei contratti riguardanti i progetti HyWays, HyApproval e HarmonHy.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Le spese della Ludwig-Bölkow-Systemtechnik e della Commissione europea sono compensate.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 28.4.2014.

**Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Harrys Pubar e Harry's New York Bar/UAMI — Harry's New York Bar e Harrys Pubar (HARRY'S NEW YORK BAR)**(Cause riunite T-84/14 e T-97/14) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HARRY'S NEW YORK BAR — Marchio nazionale figurativo anteriore PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Diniego parziale di registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2016/C 111/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato) (causa T-84/14); e Harry's New York Bar SA (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato) (causa T-97/14)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Harry's New York Bar SA (causa T-84/14); e Harrys Pubar AB (interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-97/14)

### Oggetto

Due ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York Bar SA.

### Dispositivo

- 1) Nella causa T-84/14, i punti 1 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Harrys Pubar AB e l'Harry's New York BAR SA, sono annullati.
- 2) Nella causa T-97/14, il ricorso dell'Harry's New York Bar è respinto.
- 3) L'Harry's New York Bar è condannata a sopportare le proprie spese, i due terzi delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché quelle sostenute dall'Harrys Pubar nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese dell'Harrys Pubar sostenute da quest'ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 5.5.2014.

### Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Calberson GE/Commissione

(Causa T-164/14) <sup>(1)</sup>

*(«Clausola compromissoria — Programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Russia — Fornitura di carni bovine — Inadempimento del contratto da parte dell'organismo d'intervento — Diritto applicabile — Prescrizione — Svincolo tardivo di determinate garanzie di fornitura — Pagamento parziale di una fattura di trasporto — Pagamento insufficiente in valuta estera di determinate fatture — Interessi moratori»)*

(2016/C 111/24)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Francia) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese, (rappresentanti: D. Colas e C. Candat, agenti)

**Oggetto**

Ricorso, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, diretto a ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito di inadempienze asseritamente commesse dall'organismo d'intervento nell'ambito dell'esecuzione di un appalto vertente sul trasporto di carni bovine destinate alla Russia conformemente al regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 13), e al regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione, del 16 agosto 1999, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Calberson GE è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 16.6.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Jannatian/Consiglio**

(Causa T-328/14) <sup>(1)</sup>

***(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Restrizione in materia di ammissione — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno morale»)***

(2016/C 111/25)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, ricorso di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, e (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (rispettivamente GU L 110, pag. 17, GU L 208, pag. 2, GU L 282, pag. 16, GU L 356, pag. 55, GU L 156, pag. 3, GU L 316, pag. 1 e GU L 119, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, e (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il sig. Mahmoud Jannatian e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 7.7.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Penny-Markt/UAMI– Boquoi Handels (B!O)**

(Causa T-364/14) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B!  
O — Marchio comunitario denominativo anteriore bo — Impedimento relativo alla registrazione —  
Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/  
2009»]**

(2016/C 111/26)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Penny-Markt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne e, da ultimo, A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Boquoi Handels OHG (Straelen, Germania) (rappresentanti: P. Mels, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 21 marzo 2014 (R 1201/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Boquoi Handels OHG e la Penny-Markt GmbH.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Penny-Markt GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 261 dell'11.8.2014.

**Sentenza del Tribunale del 19 febbraio 2016 — Infinite Cycle Works/UAMI — Chance Good Ent. (INFINITY)**

(Causa T-30/15) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INFINITY — Marchio comunitario denominativo anteriore INFINI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2016/C 111/27)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Canada) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J.M. Manresa Medina, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Taiwan) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 30 ottobre 2014 (procedimento R 2308/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Chance Good Ent. Co., Ltd e la Infinite Cycle Works Ltd.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Infinite Cycle Works Ltd è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 16.3.2015.

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2016 — SolarWorld e a./Consiglio**

(Causa T-141/14) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento — Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato — Inscindibilità — Irricevibilità»]**

(2016/C 111/28)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia), e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: B. Driessen, agente)

*Parti intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina); Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati, nonché K. Daly, solicitor), e China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. sono estromesse dalla causa T-141/14 quali parti intervenienti.
- 3) Le società SolarWorld AG, Brandoni solare SpA e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese del Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Commissione europea, le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. nonché la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 12.5.2014.

**Ordinanza del Tribunale del 1° febbraio 2016 — SolarWorld e a./Consiglio**

(Causa T-142/14) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato — Inscindibilità — Irricevibilità»]**

(2016/C 111/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: B. Driessen, agente)

**Intervenienti a sostegno del convenuto:** Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina); Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina); e CsiSolar Power (Cina), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati, e K. Daly, solicitor), e China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd e la Csi Solar Power (China), Inc. sono estromesse dalla causa T-142/14 quali parti intervenienti.
- 3) La SolarWorld AG, la Brandoni solare SpA e la Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 4) La Commissione europea, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd, la Csi Solar Power (China), Inc. e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 12.5.2014.

---

**Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2016 — Hispasat/Commissione**

(Causa T-36/15) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Rettifica di tale decisione successivamente alla proposizione di ricorso — Non luogo a statuire»)**

(2016/C 111/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Hispasat, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Serra, A. Lamadrid de Pablo e A. Balcells Cartagena, poi J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2014) def della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/2010 (ex NN 37/10, ex CP 19/2009) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia La-Mancha.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da SES Astra.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Hispasat, SA.

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 16.3.2015.

**Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — City Train/EUIPO (CityTrain)****(Causa T-699/15)**

(2016/C 111/31)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* City Train GmbH (Ratisbona, Germania) (rappresentante: C. Adori, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «CityTrain» — Domanda di registrazione n. 13 154 315*Decisione impugnata:* la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 9 settembre 2015, nel procedimento R 843/2015-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il convenuto, previo annullamento della sua decisione del 9 settembre 2015, a registrare, come marchio dell'Unione europea, il marchio figurativo «CityTrain» con indicazioni dei colori «grigio, rosso chiaro», di cui alla domanda di registrazione n. 13 154 315 dell'8 agosto 2014, per i prodotti e i servizi menzionati nella domanda di registrazione e rientranti nelle classi 12, 37 e 42.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

---

**Impugnazione proposta il 16 dicembre 2015 da DD avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 ottobre 2015, cause riunite F-106/13 e F-25/14, DD/FRA****(Causa T-742/15 P)**

(2016/C 111/32)

*Lingua processuale: inglese***Parti***Ricorrente:* DD (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandebussche, avvocati)*Controinteressata nel procedimento:* Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la sentenza nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 dell'8 Ottobre 2015;



- conseguentemente:
- annullare entrambe le decisioni della FRA (la nota di biasimo controversa e la risoluzione del contratto) non solo per ragioni procedurali, ma anche per le altre ragioni di cui ai motivi esposti nel ricorso in primo grado;
- riconoscere al ricorrente un adeguato risarcimento per il danno morale causato dalla manifesta illegittimità e irregolarità dell'indagine amministrativa e della decisione di infliggere una nota di biasimo. Tale danno morale è determinabile equitativamente in EUR 15 000;
- riconoscere al ricorrente un adeguato risarcimento per il danno morale causato dall'irregolarità della procedura e della decisione di risoluzione del contratto. Tale danno morale è determinabile equitativamente in EUR 50 000,00
- condannare la FRA a tutte le spese relative alla presente impugnazione.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto nell'esaminare solamente il motivo procedurale relativo al fatto che il ricorrente non era stato sentito — e che ha condotto all'annullamento sia della decisione di infliggere la nota di biasimo che della decisione di risolvere il contratto — e rifiutandosi di esaminare gli altri motivi illustrati nel ricorso in primo grado. Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, condotto un'analisi incompleta dei fatti, violato l'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali, violato l'obbligo di motivazione, violato il principio di buona amministrazione della giustizia, violato il principio del legittimo affidamento e commesso un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo: il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto nel respingere le richieste del ricorrente di risarcimento dei danni non materiali sia per quanto concerne la decisione di infliggere la nota di biasimo sia per quanto concerne la decisione di risolvere il contratto.
  - Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dall'indagine amministrativa: snaturamento degli elementi di prova, analisi incompleta dei fatti, errore manifesto di valutazione, violazione della nozione di prova con riferimento all'esistenza di un danno come condizione per la responsabilità extracontrattuale, erronea applicazione del principio del diritto di difesa e dell'articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, violazione dell'obbligo di motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento e violazione dell'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE <sup>(1)</sup>.
  - Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dalla decisione di infliggere la nota di biasimo: snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, analisi incompleta dei fatti, violazione di diritto nella valutazione del danno, violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dell'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE.
  - Il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni immateriali causati dalla decisione di risoluzione del contratto: snaturamento degli elementi di prova, analisi incompleta dei fatti, errore manifesto di valutazione, violazione di diritto nella valutazione del danno, violazione dell'obbligo di motivazione, violazione del legittimo affidamento e violazione dell'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000 L 180, pag. 22).

**Ricorso proposto il 14 gennaio 2016 — GABO:mi/Commissione****(Causa T-10/16)**

(2016/C 111/33)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulle le decisioni impugnate; e
- condannare la convenuta alla totalità delle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della convenuta:

- decisione del 2 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015) 5513293) sulle convenzioni di sovvenzione nell'ambito del settimo programma quadro (7° PQ) e lettera del 2 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015) 5513293) sulla convenzione di sovvenzione nell'ambito del sesto programma quadro (6° PQ), con le quali la convenuta ha proceduto ad un recupero in seguito all'audit (RAIA000024) su convenzioni di sovvenzione concluse nell'ambito del 7° PQ ed all'audit (RAIA000027) su contratti del 6° PQ;
- nota di addebito n. 3241514917 (Ref. Ares (2015) 5513293) che ordina alla ricorrente di versare la somma totale di EUR 1 770 417,29 sul conto corrente della convenuta entro il 15 gennaio 2016; e
- lettere del 16 dicembre 2015 (Ref. Ares (2015)5894346, Ref. Ares (2015)5898040, Ref. Ares (2015)5899627), del 21 dicembre 2015 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.4) e del 14 gennaio 2016 (BUDG/DGA/C4/DB — 025798.1) che dispongono la compensazione di ciascun rispettivo pagamento con il presunto debito della ricorrente risultante dalla nota di addebito n. 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità delle decisioni impugnate in quanto tutti i costi di cui trattasi soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo II.14.1 della convenzione di sovvenzione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate non soddisfano i criteri formali e procedurali applicabili e sono viziate per violazione dei principi del buon andamento dell'amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono viziate per violazioni del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'applicazione di clausole penali nelle decisioni impugnate è illegittima anche in quanto la ricorrente non ha percepito alcun contributo finanziario ingiustificato.

**Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)**

**(Causa T-23/16)**

(2016/C 111/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polonia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo dell'Unione europea contenente l'elemento verbale «Formata» — Marchio comunitario n. 11 529 427

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2015 nel procedimento R 102/2015-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso fondato;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui viene respinta la domanda di dichiarazione di nullità del marchio «Formata» n. 011529427;
- modificare la decisione impugnata nel senso che venga dichiarato nullo il marchio «Formata» n. 011529427;
- modificare la decisione impugnata nella parte relativa alle spese;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 22 gennaio 2016 — Repubblica ellenica/Commissione**

**(Causa T-26/16)**

(2016/C 111/35)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Ev. Basilopoulou)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, impugnata, di esecuzione della Commissione del 13 novembre 2015 «recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)», notificata con il n. C(2015) 7716 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE, fascicolo L 303 del 20/11/2015, pag. 35 e segg., nelle parti in cui sono imposte alla Repubblica ellenica in esito ai controlli IR/2009/004/GR e IR/2009/0017/GR rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie per i ritardi nelle procedure di recupero, per non aver fornito dati e, generalmente, per inadempienze nella procedura di gestione dei debiti per un importo complessivo di EUR 11 534 827,97, con l'elenco degli allegati alla medesima, e
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Segnatamente, per la rettifica finanziaria forfettaria del 10 %, inflitta per l'esercizio finanziario 2011, la Repubblica ellenica deduce quattro motivi di ricorso.

1. Il primo motivo è relativo alla mancanza di fondamento giuridico per l'imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie.
2. Con il secondo motivo di annullamento, relativo agli asseriti ritardi nella procedura di recupero, viene censurato che l'imposizione di rettifiche nel 2015, per inadempienze del sistema di controllo, relative a fattispecie anche precedenti il 2000, a seguito di accertamenti che sono stati presunti per la prima volta nel 2011, in violazione dei diritti della difesa delle autorità greche, e a cui la Commissione ha attribuito un rilievo sproporzionato, viola il principio generale della certezza del diritto, della tempestività dell'azione amministrativa della Commissione e in ogni caso del termine ragionevole per la suddetta azione
3. Con il terzo motivo di annullamento, relativo alle asserite inadempienze nella procedura di recupero mediante compensazione, si censura che la decisione della Commissione manca completamente di una motivazione sufficiente e definita, e comunque è stata emanata sulla base di un evidente errore di valutazione.
4. Con il quarto motivo di annullamento, relativo al calcolo, a parere della Commissione errato, degli interessi liquidati conformemente al criterio del 50/50 di cui all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1290/2005 <sup>(1)</sup> e alla loro conseguente mancata menzione all'allegato III, si fa valere che la Commissione è incorsa in un'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) 1290/2005.

Infine, quanto alle restanti parti della decisione di esecuzione della Commissione impugnata, relative all'imposizione di rettifiche una tantum in ipotesi di fattispecie puntuali sottoposte a controllo, viene dedotto il quinto motivo di annullamento, il quale, a seguito delle necessarie osservazioni preliminari su tutte le fattispecie, si riferisce separatamente a ciascuna delle rettifiche imposte, motivo fondato sulla violazione dei termini di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) 1290/2005, sulla indeterminatezza, sulla totale mancanza di una motivazione sufficiente e definita, su un molteplici manifesto errore di valutazione della Commissione, sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità e sulla violazione dei limiti del suo potere discrezionale nell'imputare gli importi controversi alla Repubblica ellenica.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

**Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Regno Unito/Commissione****(Causa T-27/16)**

(2016/C 111/36)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, agente, e S. Lee e M. Gray, barristers)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parte dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione europea del 13 novembre 2015 <sup>(1)</sup>, che ha dichiarato, tra le altre cose, che una parte delle spese per l'agricoltura dichiarate dal Regno Unito, in relazione al calcolo del valore della produzione commercializzata, non è stata sostenuta in conformità alle norme dell'Unione europea, e non può essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR, chiedendo l'annullamento di cinque voci (l'ultima voce a pag. 42 e le prime quattro a pag. 43) dell'allegato alla decisione, per un totale di rettifica finanziaria di EUR 1 849 194,86; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal Regno Unito.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: la Commissione ha commesso un errore di diritto nella propria interpretazione della condizione per cui, nel calcolo valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori, ai fini di stabilire il tetto dell'aiuto, uno Stato membro può prendere in considerazione la produzione dei produttori che fanno parte dell'organizzazione. Così decidendo, la Commissione non ha considerato quanto chiaramente disposto, in primo luogo, dagli articoli 3, paragrafo 1 e 3, paragrafo 3, del regolamento 1433/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> e, in secondo luogo, dagli articoli 52, paragrafo 1, e 52, paragrafo 2, del regolamento 1580/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.
2. Secondo motivo: nella sua interpretazione del valore della produzione degli aderenti, la Commissione ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto, che si applicano con particolare rigore quanto una misura comporta conseguenze di tipo finanziario e/o l'imposizione di una sanzione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716] (GU L 303, 2015, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (GU L 203, 2003, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).

**Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonalità di verde)****(Causa T-36/16)**

(2016/C 111/37)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: S. Overhage, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* la ricorrente*Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea di colore composto da differenti tonalità di verde. Marchio dell'Unione europea n. 2 346 542.*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 28 ottobre 2015, nel procedimento R 597/2015-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico)****(Causa T-44/16)**

(2016/C 111/38)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* SK Chemicals GmbH (Eschborn, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo dell'Unione (Raffigurazione di un cerotto transdermico) — Domanda di registrazione di marchio dell'Unione n. 11 293 362

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata*: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2015 nel procedimento R 2342/2014-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione del principio del giusto processo da parte della commissione di ricorso dell'EUIPO.

---

**Ricorso proposto il 1° febbraio 2016 — Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON)**

**(Causa T-45/16)**

(2016/C 111/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente*: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Stati Uniti)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso*: Ricorrente

*Marchio controverso interessato*: Marchio figurativo dell'Unione contenente l'elemento verbale «BYRON» — Domanda di registrazione n. 10 581 619

*Procedimento dinanzi all'EUIPO*: Opposizione/Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata*: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2015 nel procedimento R 822/2015-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione n. 10 581 619, «BYRON», per tutti i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 33 (quest'ultima classe è quella controversa nel presente procedimento); e
- condannare l'interveniente alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l'illecito di common law del «passing off» (abuso di denominazione).

---

**Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE****(Causa T-52/16)**

(2016/C 111/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)*Convenuta:* Banca centrale europea (BCE)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/40), che fissa i requisiti prudenziali applicabili al Groupe Crédit Mutuel.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli adottati nell'ambito della causa T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa/BCE.

---

**Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Netguru/EUIPO (NETGURU)****(Causa T-54/16)**

(2016/C 111/41)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* Netguru sp. z o.o. (Poznań, Polonia) (rappresentante: K Jarosiński, consulente legale)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio denominativo dell'Unione europea «NETGURU» — Domanda di registrazione n. 12 994 166*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/12/2015 nel procedimento R 144/2015-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/12/2015 nel procedimento R 144/2015-5;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.



**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- erronca applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 10 febbraio 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio****(Causa T-56/16)**

(2016/C 111/42)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Oil Pension Fund Investment Company (Teheran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare con effetto immediato la decisione 2015/2216/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2204 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente;
- adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, che ordini al convenuto di produrre tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, nella parte in cui riguardano la ricorrente;
- disporre l'accesso agli atti di cui alla causa Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

## 1. Primo motivo: violazione dell'articolo 266 TFUE

Ad avviso della ricorrente, l'articolo 266 TFUE vieta al Consiglio di adottare atti giuridici che abbiano lo stesso contenuto di quelli del 21 dicembre 2012 che sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale emessa nella causa Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645).

## 2. Secondo motivo: violazione dei diritti della difesa della ricorrente, del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione

Al riguardo, la ricorrente lamenta il fatto che non vi sarebbe stata un'audizione regolare e che non le sarebbe stato consentito l'accesso agli atti. A suo parere, la motivazione contenuta negli atti impugnati non è condivisibile. Per tali motivi, i suoi diritti della difesa e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbero stati violati. Si sarebbe verificata altresì una violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la ricorrente deduce che il Consiglio non avrebbe correttamente valutato le circostanze ad essa relative. Essa ritiene di essere stata privata della possibilità di un processo equo basato sui principi dello Stato di diritto, in quanto essa, in difetto di adeguata conoscenza, non sarebbe stata messa in condizione di presentare in concreto le proprie osservazioni in merito alle pertinenti contestazioni ed ai presunti elementi di prova presentati dal Consiglio e di dedurre prove contrarie nel procedimento.

3. Terzo motivo: errori manifesti di valutazione, omesso od erroneo esercizio del potere discrezionale e violazione del principio di proporzionalità

A parere della ricorrente, il Consiglio ha commesso manifesti errori di valutazione nell'adottare gli atti impugnati. Il Consiglio avrebbe accertato in modo insufficiente e/o errato i fatti sottesi agli atti impugnati. In tale contesto, la ricorrente deduce, inter alia, che le motivazioni indicate negli atti impugnati per giustificare, in riferimento ad essa ricorrente, l'adozione delle misure restrittive, sono inesatte. Gli atti impugnati violerebbero altresì il principio di proporzionalità.

4. Quarto motivo: violazione dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Con tale motivo la ricorrente sostiene che i suoi diritti fondamentali come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sono stati violati dagli atti impugnati. Essa deduce, a tal proposito, una violazione della sua libertà d'impresa nell'Unione europea (articolo 16 della Carta), nonché del suo diritto di godere, nell'Unione europea, della proprietà dei beni acquisiti legalmente e, in particolare, del diritto di disporre liberamente (articolo 17 della Carta). Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento (articolo 20 della Carta) e del principio di non discriminazione (articolo 21 della Carta).

---

**Ricorso proposto l'11 febbraio 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX)**

**(Causa T-58/16)**

(2016/C 111/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Apax Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose, J. Curry e J. Warner, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Apax Partners Midmarket (Parigi, Francia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio denominativo dell'Unione «APAX» — Domanda di registrazione n. 3 538 981

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 26 novembre 2015 nel procedimento R 1441/2014-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata e rinviare la domanda di registrazione del marchio controverso all'EUIPO affinché proceda al suo esame;
- condannare l'EUIPO e ogni altra parte di tale procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente in tale procedimento nonché le spese sostenute nell'ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e dell'opposizione B 764 029 dinanzi alla divisione di opposizione.

**Motivo invocato**

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-9/14, De Nicola/BEI****(Causa T-59/16 P)**

(2016/C 111/44)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 58-63 della sentenza stessa;
- Per l'effetto, annullare o dichiarare disapplicabili le linee guida stabilite per l'anno 2012; condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati.
- Con vittoria delle spese di lite.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-9/14).

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

---

**Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-55/13, De Nicola/BEI****(Causa T-60/16 P)**

(2016/C 111/45)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 59-64 della sentenza stessa;
- Per l'effetto, annullare o dichiarare disapplicabili le linee guida stabilite per l'anno 2011; condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati.
- Con vittoria delle spese di lite.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-55/13).

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

---

### Ricorso proposto il 12 febbraio 2016 — Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master)

(Causa T-61/16)

(2016/C 111/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz e S. Baran, barristers; D. Stone e A. Dykes, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasco, Siria)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo dell'Unione contenente l'elemento verbale «Master» — Domanda di registrazione n. 9 091 612

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2015 nel procedimento R 1251/2015-4

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO e la richiedente del marchio dell'Unione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della ricorrente in ogni fase del procedimento di opposizione e di ricorso, incluse le spese del presente procedimento.

#### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff)**

**(Causa T-64/16)**

(2016/C 111/47)

*Lingua processuale: il polacco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

#### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso:* Marchio figurativo dell'Unione contenente gli elementi denominativi «Tasty Puff» — Domanda di registrazione n. 13 072 061

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2015 nel procedimento R 3058/2014-5

#### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso fondato
- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata obbligando l'EUIPO a riconoscere il diritto al marchio «Tasty Puff» n. 13 072 061
- condannare l'EUIPO alle spese.

#### **Motivi dedotti**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 Seasons Design (Lampade)**

**(Causa T-67/16)**

(2016/C 111/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* fleur ami GmbH (Willich, Germania) (rappresentante: B. Potthoff)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Germania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* la ricorrente

*Disegno o modello controverso interessato:* il disegno o modello comunitario «Lampade» — Registrazione n. 2 252 213-0002

*Decisione impugnata:* la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 1° dicembre 2015, nel procedimento R 2164/2014-3

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, fissare un'udienza;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 6 regolamento n. 6/2002.

---

## **Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — Deichmann/EUIPO — Munich (Raffigurazione di una croce sul lato di una scarpa da ginnastica)**

**(Causa T-68/16)**

(2016/C 111/49)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Munich, SL (Capellades, Spagna)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo dell'Unione (Raffigurazione di una croce sul lato di una scarpa da ginnastica) — Marchio dell'Unione n. 2 923 852

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Decadenza

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2015 nel procedimento R 2345/2014-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EIPO e la controinteressata dinanzi all'EIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

---

**Impugnazione proposta il 17 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-104/13, De Nicola/BEI**

(Causa T-70/16 P)

(2016/C 111/50)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullare il capo 2 del dispositivo ed i punti 13-17, 57-60 e 62-68 della sentenza stessa;
- Per l'effetto, accertare il mobbing posto in essere dalla BEI in danno del Dott. De Nicola, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Previo espletamento della perizia medica richiesta;
- Con vittoria delle spese di lite.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-104/13).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla natura contrattuale del rapporto fra il ricorrente e la BEI.

- Si fa valere a questo riguardo che il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per la responsabilità contrattuale della convenuta, e non quella extracontrattuale dell'Unione europea.

2. Secondo motivo, vertente sulla domanda di accertamento del mobbing.

- Si fa valere in particolare a questo riguardo, che il Tribunale della funzione pubblica non poteva sottrarsi all'obbligo di accertamento di una denuncia di mobbing, e che quindi in maniera del tutto illegittima ha dichiarato irricevibile le conclusioni volte all'accertamento del mobbing stesso. L'accertamento e la qualificazione giuridica dei fatti sarebbe, tra l'altro, un «prius» indispensabile per poi procedere al risarcimento dei danni invocati.

3. Terzo motivo, vertente sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni da mobbing.

- Si afferma su questo punto che le condizioni sono soddisfatte nella fattispecie perché il Tribunale accerti i dati e riconosca il diritto a un risarcimento dei danni subiti.

---

**Ordinanza del Tribunale del 3 febbraio 2016 — Experience Hendrix/UAMI — JH Licence (Jimi Hendrix)**

(Causa T-357/14) <sup>(1)</sup>

(2016/C 111/51)

*Lingua processuale: tedesco*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 253 del 4.8.2014.

---



## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2016 — DE/EMA**

(Causa F-58/14) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Articolo 8, primo comma, del RAA — Modifica sostanziale della natura delle funzioni esercitate dall'agente — Interruzione della carriera — Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato — Esclusione)**

(2016/C 111/52)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: DE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali EMA (rappresentanti: inizialmente S. Marino, T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, successivamente S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney e N. Rampal Olmedo, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

### Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente e di risarcire il danno che egli asserisce di aver subito.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) DE sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali.

<sup>(1)</sup> GU C 292 del 01/09/2014, pag. 63.

---

**Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — ZZ e.a./Commissione**

(Causa F-140/15)

(2016/C 111/53)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrenti: ZZ e.a. (rappresentante: C. Cortese, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione che modifica l'importo della pensione di reversibilità concessa al ricorrente e delle pensioni di orfano concesse ai suoi tre figli.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare l'Avviso di modifica n. 3 del Capo Unità dell'Unità PMO.4 della Commissione europea, contenente l'indicazione dei nuovi importi della pensione di reversibilità concessa al reclamante e delle pensioni di orfano concesse ai suoi tre figli, comunicato al ricorrente in data 6 febbraio 2015, in quanto completato nella sua motivazione dalla decisione di rigetto del reclamo dell'APN del 3 agosto 2015;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — ZZ/BEI****(Causa F-145/15)**

(2016/C 111/54)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: E. Nordh, avvocato)*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti (BEI)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento del rapporto di valutazione del ricorrente relativo all'anno 2014, nonché domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della convenuta concernente la valutazione del ricorrente per l'esercizio 2014, compresa la decisione riguardante l'aumento della retribuzione, il versamento di un'indennità e la promozione nell'ambito di tale valutazione, nonché il conseguente rapporto di valutazione per l'esercizio 2014, comprendente sia la parte attinente alle prestazioni del ricorrente nel 2014 sia quella vertente sugli obiettivi ad esso assegnati per l'anno 2015;
- condannare la convenuta a versare al ricorrente un importo di EUR 150 000, maggiorato degli interessi, a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2015 — ZZ e a./SEAE****(Causa F-153/15)**

(2016/C 111/55)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del SEAE, presente nei fogli paga dei ricorrenti, che costituisce la prima applicazione della riduzione dal 25 % al 20 % dell'indennità correlata alle condizioni di vita in applicazione di una decisione del Direttore generale amministrativo.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Dichiarare inapplicabile ai ricorrenti la decisione del Direttore generale amministrativo del SEAE del 23 febbraio 2015;
- Conseguentemente, annullare il loro foglio paga del marzo 2015 e quelli stabiliti per il seguito, in quanto applicano una ICV del 20 %;
- condannare il SEAE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 6 gennaio 2016 — ZZ/Parlamento europeo****(Causa F-1/16)**

(2016/C 111/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Parlamento europeo di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna di certificazione 2014.

**Conclusioni della parte ricorrente**

- Annullare la decisione del 27 marzo 2015 dell'Autorità che ha il potere di nomina di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna di certificazione 2014;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 febbraio 2016 — Sesma Merino/UAMI****(Causa F-125/13) <sup>(1)</sup>**

(2016/C 111/57)

*Lingua processuale: francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 28.4.2014, pag. 37.

---









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**